

COMUNE DI CAMPO NELL' ELBA
PROVINCIA DI LIVORNO



**REGOLAMENTO SULLA GESTIONE
DEL DEMANIO MARITTIMO**

Approvato con Delibera di C.C. n..... del

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 – Finalità.

Art. 3 – Competenze gestionali del Comune.

TITOLO II – TIPOLOGIE DEGLI ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 4 – Concessione.

Art. 5 – Criteri e modalità per il rilascio di nuove concessioni.

Art. 6 – Contenuti dell'atto di concessione.

Art. 7 – Durata dell'atto di concessione.

Art. 8 – Rinnovo dell'atto di concessione.

Art. 9 – Obblighi del concessionario.

Art. 10 – Anticipata occupazione.

Art. 11 – Cauzioni.

Art. 12 – Canoni.

Art. 13 – Pagamento del Canone.

Art. 14 – Revoca, rinuncia ed estinzione del titolo concessorio.

Art. 15 – Decadenza del titolo concessorio.

Art. 16 – Subingresso.

Art. 17 – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione.

Art. 18 – Variazioni al contenuto della concessione.

Art. 19 – Autorizzazioni di carattere generale.

Art. 20 – Rimozione opere eseguite e rimessa in pristino.

Art. 21 – Diritti di istruttoria.

TITOLO III STRUTTURE BALNEARI

Art. 22 – Definizioni.

Art. 23 – Stabilimenti balneari.

Art. 24 – Spiagge a libero uso.

Art. 25 – Spiagge libere attrezzate.

Art. 26 – Punti Blu.

Art. 27 – Attività di noleggio ombrelloni sdraio e lettini.

Art. 27 bis _ Attività di noleggio natanti di qualsiasi genere.

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE

Art. 28 – Periodo di attività.

Art. 29 – Divieto di balneazione.

Art. 30 – Prescrizioni sull'uso delle aree demaniali destinate all'attività balneare.

Art. 31 – Disciplina delle aree demaniali in concessione per strutture balneari.

Art. 32 – Pulizia degli arenili.

Art. 33 – Disciplina manifestazioni turistiche sportive.

TITOLO V ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 34 – Vigilanza.

Art. 35 – Sanzioni e Provvedimenti.

Art. 36 – Rinvii.

Art. 37 – Elaborati Grafici

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

Il presente regolamento disciplina, in attesa di un Piano Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.), lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in ordine all'utilizzo degli arenili e delle aree costiere destinate alla balneazione, ed in generale le aree del Demanio Marittimo situate sul territorio comunale, trasferite ai comuni con Decreto Legislativo 112/98 e legge regionale n. 88/1998. Gli articoli del regolamento che si dovessero trovare in contrasto con l'emanazione di nuove disposizioni normative, siano esse regionali, nazionali, europee, divenute efficaci successivamente all'approvazione del presente atto, dovranno intendersi immediatamente abrogati.

Art. 2 – Finalità

Le norme che regolano l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo 1, hanno le seguenti finalità:

- a) Costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed economico.
- b) Garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti.
- c) La necessità di salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero e dell'economia locale;
- d) Assicurare adeguato servizio di sicurezza a sostegno della balneazione.

Art. 3 – Competenze gestionali del Comune

Con riferimento alle funzioni amministrative sul demanio marittimo, il Comune provvede:

- a) Al rilascio e al rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime;
- b) Alla revoca ed alla decadenza delle concessioni;
- c) Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (variazioni al contenuto della Concessione);
- d) All'anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione;
- e) Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45-bis e successive modifiche (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) del codice della navigazione;
- f) Agli adempimenti relativi, alla richiesta dei canoni relativi alle Concessioni Demaniali;
- g) Al rilascio di nulla osta;
- h) Al rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella Concessione ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione;
- i) Al rilascio del nullaosta alle operazioni di ripascimento degli arenili;
- j) L'esercizio della vigilanza e dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;

- k) All'emanazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
- l) Alla determinazione degli indennizzi qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate;
- m) All'emanazione di ordinanze.
- n) Alla gestione del demanio marittimo e delle attività ad esso collegate dell'area di competenza dell'Autorità Portuale Regionale, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Avvalimento stipulata tra il Comune e la Stessa Autorità.

TITOLO II – TIPOLOGIE DEGLI ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 4 – Concessione.

1. La concessione è l'atto mediante il quale il Comune concede, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione dei beni del demanio marittimo, ai sensi degli art. 36 e 37 del Codice della Navigazione.
2. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.
L'atto di concessione dovrà essere iscritto al repertorio degli atti soggetti a registrazione detenuto dal Comune. L'atto dovrà altresì essere registrato telematicamente e le spese di registrazione addebitate al concessionario.
3. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima ovvero nei casi di rinnovo, variazione e subingresso deve concludersi con le modalità e le procedure vigenti al momento del suo rilascio. I termini del procedimento decorreranno a partire dalla data di presentazione di tutta la documentazione, prevista dal presente regolamento; in caso di richiesta di integrazioni i tempi del procedimento ripartiranno dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 5 – Criteri e modalità per il rilascio di nuove concessioni.

1. La concessione di beni demaniali e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti relativi avverrà in conformità alle disposizioni di cui alla legge 494/93.
2. Il rilascio di nuove concessioni demaniali avverrà mediante apposita procedura di evidenza pubblica, fatta salvo che per le concessioni, che a giudizio del Responsabile, non siano di particolare importanza né per l'entità né per lo scopo a sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. Per le concessioni di particolare importanza per l'entità e lo scopo, si provvederà all'emanazione di un bando pubblico sui criteri stabiliti dagli art. 36 e 37 del Codice della Navigazione e di altri stabiliti dal Comune.
Il suddetto bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune, qualora il Responsabile ravveda la necessità potrà chiedere al Pubblicazione ai comuni limitrofi, alla Capitaneria di Porto, all'Autorità Portuale Regionale e al Bollettino Ufficiale della Toscana.
2. Le domande di concessione, presentate esclusivamente mediante relativo modulo (D1), dovranno essere corredate, pena l'esclusione, della documentazione prevista nell'atto di bando. Le domande presentate saranno esaminate al fine di redigere, in base ai criteri fissati, una graduatoria provvisoria per ciascuna area messa a bando.
3. Tale graduatoria è pubblicata per almeno dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizioni scritte.
4. Il Responsabile del Servizio decide sulle opposizioni presentate ed approva la graduatoria in via definitiva.
5. L'esito della graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti dei soggetti assegnatari, sarà predisposta apposita richiesta della

documentazione necessaria ai fini del rilascio della concessione.

6. L'aggiudicazione, sarà ritenuta definitiva una volta verificati i requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Una volta aggiudicata definitivamente la procedura, e comunque prima del rilascio del titolo concessorio, il Responsabile del Servizio provvederà a richiedere gli eventuali pareri degli organi competenti. Per consentire la semplificazione della procedura, per la richiesta dei pareri di cui sopra potrà essere convocata una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

8. Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le concessioni necessarie per:

- a) Apertura di varchi di accesso al demanio con o senza realizzazione di piccole strutture;
- b) Realizzazione di impianti tecnologici;
- c) Adeguamenti igienico sanitari;
- d) Ampliamenti, a qualsiasi titolo, di concessioni esistenti se previsti dai vigenti strumenti urbanistici e purché coerenti con le finalità della concessione già in essere;
- e) Passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole, solarium, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale o privati in convenzione con la stessa;
- f) Adeguamenti delle strutture concesionate a norme settoriali o di legge;
- g) Realizzazione di opere pubbliche eseguite da parte del Comune o da privati, associazioni od enti in convenzione con lo stesso;
- h) Concessioni rilasciate al Comune stesso.

9. Per il rilascio delle concessioni escluse dal procedimento di evidenza pubblica si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Le domande devono essere presentate al Comune il quale, entro 30 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente o al suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti;
- b) La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data del suo ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza si intende respinta;
- c) L'esame delle domande, risultate formalmente complete, si svolgerà secondo l'ordine di presentazione.

10. Le concessioni demaniali saranno rilasciate entro il termine massimo di 120 giorni a partire dalla data di completezza formale dell'istanza in conformità con quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Contenuti dell'atto di concessione.

1. Nell'atto di concessione, dovranno essere indicati:

- a) L'ubicazione, l'estensione, i confini ed un rilievo planimetrico strumentale delle aree e delle strutture oggetto della concessione, distinguendo, ove previste, le diverse destinazioni ed utilizzazioni del bene demaniale (posa e noleggio di ombrelloni, locazione di natanti etc...); tutto ciò eseguito al fine di implementare ed aggiornare correttamente il Sistema Informativo Demanio (S.I.D.) ;
- b) Lo scopo e la durata della concessione;
- c) La natura, la forma, le dimensioni, la descrizione delle opere da eseguire ed i termini assegnati per tale esecuzione;
- d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dello stesso eventualmente consentiti;
- e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti;
- f) La cauzione;
- g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;

- h) Le generalità del concessionario;
- i) Le eventuali ulteriori condizioni speciali accessorie;
- j) Eventuale possibilità di installazione di manufatti stagionali previsti dagli art. 136 e 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i., di cui ai successivi articoli 25 e 26 del presente regolamento.

2. All'atto di concessione devono essere allegati gli elaborati grafici progettuali e la relazione tecnica.

Art. 7 – Durata dell'atto di concessione.

La durata dell'atto di concessione è quella stabilita dall'articolo 10 della legge 16.03.2001, n. 88 e s.m.i..

Art. 8 – Rinnovo dell'atto di concessione

Le concessioni di cui al precedente articolo 4 si rinnovano con gli stessi criteri del rilascio di nuove concessioni. La domanda dovrà essere presentata mediante relativo modulo (D2), pena l'improcedibilità della stessa, allegando la documentazione prevista dall'art. 6 comma 1 del presente regolamento.

Art. 9 – Obblighi del concessionario.

Al concessionario è fatto obbligo:

1. Di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo gli eventuali manufatti impiantati e riconsegnandola, nel pristino stato, il giorno della scadenza della concessione;
2. Di adempiere agli oneri sottoscritti e di assumersi le responsabilità verso il Comune di Campo nell'Elba, e verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della concessione;
3. Di non eccedere i limiti assegnatili, né variarli;
4. Di non erigere opere non consentite, né di variare quelle ammesse;
5. Di non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né di destinare ad altro uso quanto oggetto della concessione, se non nei modi previsti dalla legge;
6. Di non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa;
7. Di non recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione nelle aree oggetto della concessione;
8. Di prevenire mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo;
9. Di rispettare e mantenere tutte le emergenze naturalistiche e ambientali presenti nell'area oggetto della concessione;
10. Di provvedere alla completa pulizia giornaliera dell'area in concessione e della spiaggia libera confinante ai lati, per 25 ml di fronte mare e per l'intera profondità dell'arenile. Il materiale di risulta dovrà essere depositato presso il più vicino centro di raccolta autorizzato, secondo le norme regolamentari;
11. Di attenersi al presente regolamento e ad ogni altra disposizione emanata da organi e/o enti competenti in materia di demanio marittimo;
12. In caso di incuria evidente e documentata il concessionario sarà diffidato dall'Ufficio Demanio marittimo ed invitato a procedere alla pulizia. In caso di seconda diffida nella stessa stagione balneare sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista da art. 35 comma 6;

Art. 10 – Anticipata occupazione.

1. L'anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione ed all'art. 35 del Regolamento, di attuazione ed il conseguente uso di beni del demanio marittimo, possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, solo in caso di urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e/o sicurezza;
2. La domanda dovrà essere presentata mediante relativo modulo (D5), pena l'improcedibilità della stessa;
3. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad osservare tutte le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
4. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.
5. L'anticipata occupazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11 – Cauzioni.

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione o polizza fideiussoria, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della concessione a norma dell'art. 47, lettera d, del Codice della Navigazione., indipendentemente da eventuali ricorsi che il concessionario intenderà intraprendere.
2. L'ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore a 2 annualità di canone.
3. In caso di rinnovo della concessione il concessionario, su semplice richiesta del Comune, dovrà integrare l'importo previsto dalla cauzione incrementandolo di un importo pari alla variazione del Canone Demaniale.
4. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. - F.I.B.A. - FEDICOD - F.A.B. etc...) la cauzione può essere prestata attraverso un'unica polizza fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati che resteranno responsabili in solido
5. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, potrà incamerare in tutto o in parte, a suo giudizio discrezionale, la cauzione o il deposito per il soddisfacimento di eventuali crediti o per il rimborso di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione, comprese quelle necessarie per la messa in pristino dell'area. Nell'eventualità non siano accertate maggiori spese e qualora l'Ente non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione il concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito entro un termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena la decadenza della concessione stessa.
6. Nell'eventualità che siano accertate maggiori spese l'Amministrazione procederà nei termini della normativa al momento vigente.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di mancato pagamento del Canone Demaniale e delle Tasse Regionali previste annualmente.

Art. 12 – Canoni.

1. Il canone è calcolato in conformità alle misure unitarie dei canoni annui relativi alle Concessioni Demaniali marittime, Legge n. 494/1993 art. 4, aggiornati annualmente con circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
2. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte, più quelle coperte da impianti, manufatti ed opere, considerando in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti

o sottostanti il piano di campagna.

3. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzate o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale saranno considerati, indipendentemente dalla loro caratteristica costruttiva che dovrà rispettare comunque le norme di settore, “annuali – di difficile rimozione” o “stagionali di facile rimozione” in base alla normativa vigente. Il canone demaniale sarà integrato/aggiornato annualmente in funzione alla tipologia di manufatto richiesto, alla superficie realizzata ed all’effettivo utilizzo.
4. La misura minima di canone è prevista dall’art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989, attuativo dell’art. 10 della L. 05/05/1989 n.160 e di conversione del D.L. 4/03/1989 n. 77, aggiornato annualmente con circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
5. Le riduzioni del canone di concessione sono esclusivamente quelle previste dai D.M. n. 342/98 e 343/98.
6. Ai sensi dell’art. 39 del Codice della Navigazione, nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni fermo restando gli importi minimi di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 13 – Pagamento del Canone.

1. Il canone, da versare prima del rilascio della concessione, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell’atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il versamento del canone demaniale, per il primo rilascio, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine di introito. Per le successive annualità il versamento dello stesso dovrà avvenire entro il 15 settembre dell’anno di imposta di riferimento. I modelli F24 saranno generati del S.I.D.
3. Relativamente all’imposta Regionale, il concessionario dovrà corrispondere alla regione il pagamento della somma pari al 25% del canone Demaniale come previsto dall’art. 12 della L.R.T n. 77/2012 entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. L’ultimo canone è commisurato al periodo ricompreso fra il primo gennaio dell’ultimo anno di validità dell’atto e l’effettiva data di scadenza.
5. In mancanza della comunicazione dell’ammontare del canone aggiornato il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato, salvo successivo conguaglio, del canone in misura pari a quello dell’anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 14 – Revoca, rinuncia ed estinzione del titolo concessorio.

1. Le concessioni di durata inferiore al quadriennio, e che non comportino impianti di difficile sgombero, sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell’Amministrazione comunale.
2. Le concessioni di durata superiore al quadriennio, e che comunque importino impianti di difficile sgombero, sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell’Amministrazione comunale.
3. La revoca non dà diritto ad alcun indennizzo.
4. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un’adeguata riduzione del canone, fatta la facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 44 del Codice della Navigazione;
5. Nel caso di revoca parziale, ai sensi del comma 1 dell’art 44, il concessionario ha facoltà di rinuncia dandone comunicazione, mediante modulo (D8), all’autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Il Concessionario ha l’obbligo di informare gli eventuali affidatari (ex articolo 45- bis del Codice della Navigazione) dandone

comunicazione scritta e trasmessa per conoscenza anche all'autorità concedente.

6. In caso di revoca, rinuncia od estinzione, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la dovuta rimessa in pristino a spese e cura del concessionario, sono acquisiti allo Stato e il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato;
7. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti calcolato sulla base di perizia asseverata da tecnico che sarà verificata dall'Ufficio competente.

Art. 15 – Decadenza del titolo concessorio.

1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione:
 - a) Per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
 - b) Per uso non continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
 - c) Per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
 - d) Per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
 - e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
 - f) Per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di Leggi o di Regolamenti;
 - g) Per violazioni, definitivamente accertate, dagli uffici comunali rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali a qualsiasi titolo dovute dal titolare della concessione.
2. Per i casi di cui alle lettere a) e b) il Comune può accordare una proroga al concessionario se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini stabiliti nel provvedimento.
3. Per tutti gli altri casi, prima di dichiarare la decadenza, il Comune avvia il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, dando un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) per la presentazione delle osservazioni.
4. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni la decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute; il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento sopra richiamata.
6. Al concessionario decaduto è fatto obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati, e riconsegnandola nel pristino stato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza.

Art. 16 – Subingresso

1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità, concedente mediante relativo modulo (D4), ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione.
2. In caso di vendita o di esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti, costruiti dal concessionario su beni demaniali, non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

3. In entrambi i casi dai cui al comma 1 e 2 del presente articolo deve essere presentata istanza, da parte del concessionario e del subentrante, con allegato il contratto preliminare di cessione di ramo di azienda e devono essere accertate le condizioni soggettive di questo ultimo.
4. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda per il subingresso, provvede a comunicare agli istanti l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii ed all'eventuale richiesta di documentazione integrativa.
5. Il comune procederà alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto subentrante.
6. Il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione con l'obbligo, a pena di decadenza, di richiederne la necessaria voltura, presentando idonea documentazione, entro 6 mesi dalla data del decesso. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.
8. In caso di variazioni della composizione societaria (esempio cessione di quote ad altro soggetto, cambio dell'amministratore) il concessionario, ha l'obbligo, pena la decadenza, di Comunicarlo all'Amministrazione entro 30 giorni dalla variazione.

Art. 17 – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della Navigazione.
2. Il concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare domanda all'autorità competente mediante relativo modulo (D6), allegando il contratto preliminare tra le parti.
3. Il Comune comunicherà entro 30 giorni ai richiedenti, od ai loro delegati, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
4. Al termine della fase istruttoria il Responsabile del Servizio provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione, ove siano rispettati gli adempimenti richiesti e risultino sussistenti i presupposti di legge.
5. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi, dell'attività oggetto di concessione, deve concludersi entro 60 giorni dalla completezza formale della documentazione necessaria;
6. Il Comune, nel caso in cui sia titolare di qualsiasi tipologia di concessione, può dare in gestione l'area a sue Società partecipate o a terzi, fermo restando il carattere d'interesse pubblico del servizio offerto.
L'affidamento ad altri soggetti, potrà avvenire per un tempo determinato per massimo 2 anni; al termine del 2° anno, la sub concessione si intende decaduta.

Art. 18 – Variazioni al contenuto della concessione

1. Chiunque voglia effettuare variazioni nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, che comunque non né modificano la titolarità, deve preventivamente presentare domanda all'autorità competente mediante relativo modulo (D3), ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
2. Il Comune, entro 30 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale

documentazione integrativa e comunica al richiedente, od al suo delegato, l'avvio del Procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

3. L'esame delle domande risultate complete si svolgerà secondo l'ordine di presentazione.
4. Il provvedimento finale verrà rilasciato dal Responsabile del Servizio.
5. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari.
6. Qualora si ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, può altresì essere indetta una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/90, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.
7. La conferenza dei servizi può disporre adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
8. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza risultata completa.
9. Qualora, per altro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione, o non vi sia modificata nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione.
10. In occasione di evidenti e rilevanti fenomeni di erosione dell'arenile, laddove non sia possibile ampliare le concessioni nella porzione retrostante il fronte mare, è data la facoltà agli stabilimenti balneari di richiedere l'ampliamento della superficie in concessione anche lateralmente. Tale ampliamento potrà essere concesso nella misura massima del 100 % di quella persa a causa dell'erosione previa verifica ed istruttoria del Responsabile del Servizio e previo parere favorevole della Giunta Comunale, in ordine alla verifica degli interessi pubblici e privati. Questo principio deve intendersi di carattere generale e temporaneo, fino all'approvazione del piano di utilizzo arenili che disciplinerà nel dettaglio la problematica.
11. Qualora l'intervento preveda la realizzazione di manufatti il concessionario dovrà stipulare ulteriore polizza fideiussoria a favore del Comune a garanzia dello smontaggio della struttura che dovrà avvenire. Una volta terminato il periodo di concessione, e/o al termine del periodo stabilito dalla normativa edilizia/urbanistica vigente. La Polizza dovrà essere stipulata una volta ottenuti i dovuti titoli abilitativi e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'importo della fideiussione dovrà coprire le spese di smontaggio delle strutture, calcolate mediante perizia di stima asseverata da un tecnico abilitato e avallata dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 19 – Autorizzazioni di carattere generale

1. Per il rilascio delle autorizzazioni demaniali temporanee, si fa riferimento alla circolare n. 90 del 27.07.1999 del Ministero dei trasporti e della Navigazione nella quale viene precisato che per l'utilizzazione delle aree demaniali di breve durata non è necessario l'espletamento di formalità istruttorie, inoltre si fa altresì riferimento alla circolare n. 99 del 15.05.2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione che regola anch'essa le concessioni di breve durata e nella quale si richiama l'ordinanza ex art.59, comma 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nella quale siano indicati i limiti rispettando i quali la porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà essere utilizzata e sia disposta la remissione in pristino una volta cessato l'uso;
2. Le autorizzazioni relative a fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive esimili sono rilasciate entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Per le autorizzazioni, nel caso in cui vengano richieste da società senza scopo di lucro o circoli velici, i diritti di segreteria e di istruttoria non sono dovuti, così come l'imposta di bollo, per la quale le stesse sono esenti ai sensi dell'art 27 Bis del d.p.r 642 del 1992.

Art. 20 – Rimozione opere eseguite e rimessa in pristino

1. Alla scadenza della concessione e/o autorizzazione e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza della stessa il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati e riconsegnare l'area nel pristino stato a seguito di intimazione scritta del Comune notificata all'interessato. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 giorni nell'Albo Pretorio del Comune.
2. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo di cui al precedente comma e alla riconsegna della zona concessa entro 15 giorni dalla data di notifica dell'intimazione, il Comune avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno al concessionario, anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 11 commi 5 e 6 del presente Regolamento e in quelli previsti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà delle Autorità preposte di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del concessionario.
4. Nei casi previsti dall'art. 20 comma 2 del presente Regolamento, il mancato smontaggio dei manufatti nel periodo previsto all'art. 136 e 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i. comporta la riscossione immediata della polizza bancaria stipulata in favore del Comune.

Art. 21 – Diritti di istruttoria

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Le somme dovute per i Diritti di Istruttoria risulteranno essere quelle determinate dalla delibera di Giunta Comunale vigente all'atto della presentazione della domanda.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
4. Oltre agli importi suddetti relativi alle spese di istruttoria sono dovute, per ogni contratto stipulato tra Comune e concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.
5. Il Comune nel caso di affidamento a terzi a mente dell'art. 45 Bis. del Codice della Navigazione delle Concessioni Demaniali in capo al medesimo Ente, potrà richiedere un contributo annuale in base alla valenza economica della Concessione Demaniale, in rapporto allo stato dei luoghi e che verrà determinato dalla Giunta su esplicita proposta del Responsabile dell'Ufficio Demanio.

TITOLO III STRUTTURE BALNEARI

Art. 22 – Definizioni.

I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli articoli 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione. Ai fini demaniali l'utilizzo balneare può essere esercitato nelle seguenti tipologie di attività:

- a) Stabilimento balneare: si intende per tale ogni area demaniale marittima, data in concessione, idonea per la balneazione con specifiche particolarità nei servizi all'utenza e nel ristoro.

- b) Spiaggia libera: si intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
- c) Spiaggia libera attrezzata: si intende per tale ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione.
- d) Punti Blu: si intende per tale ogni demaniale marittima in concessione a ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione dove è assicurata l'assistenza alla balneazione.

Art. 23 – Stabilimenti balneari

1. Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari le imprese turistiche, aperte al pubblico, a gestione unitaria, poste sulla riva del mare, attrezzate per la balneazione, assentite in concessione demaniale marittima e dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce e che possono essere, altresì, dotate di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni, così come definite dall'art. 69 della L.R.T. 42/2000 e dei requisiti specificati nel relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/04/2001, n. 18/R s.m.i..

2. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali sul lato verso terra devono essere realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e che consentano la libera visuale verso il mare mentre quelle perpendicolari alla battigia devono essere interrotte prima dei 5 metri, ridotti a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione e destinati esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso, devono essere poste ai limiti della concessione e realizzate con semplici strutture "a giorno", in legno e corda, che non precludano le visuali lungo la spiaggia.
- b) Attrezzature da spiaggia posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia, nonché in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso;
- c) Servizi igienici comprensivi di un modulo accessibile alle persone portatrici di handicap;
- d) Cabine per spogliatoi;
- e) Servizi di ristoro;
- f) Locali di ricovero dei materiali;
- g) Ufficio;
- h) Docce;

3. I titolari degli stabilimenti dovranno provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso modalità conformi alla normativa vigente.
4. I titolari degli stabilimenti dovranno provvedere, altresì, alla pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno. La superficie di arenile da pulire, deve comprendere, oltre l'area data in concessione, 25 ml. in entrambe le direzioni dei lati della spiaggia. (vedi riferimento grafico art. 37).
5. Dovrà essere garantita la visibilità e l'accessibilità alle strutture e al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. Il titolare dovrà installare una pedana sull'arenile in modo da garantire la visibilità e l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. che potrà essere posizionata, previa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 del C. di N., in adiacenza alle aree in Concessione ed avere una larghezza massima pari a mt. 1,50;
6. I titolari degli stabilimenti devono installare ombrelloni sull'arenile in modo tale da non

intralciare la circolazione dei bagnanti. Allo scopo di definire correttamente la disposizione sopra indicata i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni mantenendo la distanza minima di mt. 2,30 dall'asse di ogni singolo sostegno sulla stessa fila lato mare, mentre tra file perpendicolari al mare si dovrà mantenere la distanza minima di mt. 3.00 da sostegno a sostegno;

7. L'attività di stabilimento balneare è altresì soggetta alle dovute autorizzazioni commerciali;
8. Le nuove concessioni demaniali relative a nuovi stabilimenti balneari devono essere aggiudicate sulla base di bando ad evidenza pubblica.
9. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire a chiunque il libero e gratuito accesso/transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione e per consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi.
10. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo, accertati dagli organi di vigilanza, comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento e dell'art. 47 del Codice della Navigazione.
11. Nelle aree in Concessione a stabilimenti balneari o similari è vietata l'attività di noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini facente riferimento a licenza intestata a persona fisica o giuridica diversa dal titolare della concessione stessa;
12. Ai titolari, gestori o affidatari di stabilimenti balneare o similari è vietata l'attività di noleggio al di fuori dell'area in Concessione Demaniale/Proprietà Privata/Suolo Pubblico in Concessione;
13. I titolari, gestori o affidatari di stabilimenti balneare o similari che esercitano attività di noleggio (ombrelloni, sdraio, lettini), al di fuori dell'area in Concessione Demaniale/Proprietà Privata/Suolo Pubblico in Concessione, saranno perseguiti come previsto dal presente Regolamento e/o ai sensi della normativa Regionale e Nazionale vigente;
14. Nelle aree in Concessione a stabilimenti balneari devono essere obbligatoriamente presenti le seguenti dotazioni:
 - n. 1 Torretta di avvistamento;
 - n. 1 Patino di salvamento;
 - n. 1 Kit di primo soccorso;
 - n. 1 Ombrellone di color rosso con scritta bagnino;
 - n. 1 Sedia di colore rosso tipo "registra" con scritta bagnino;
 - n. 1 Salvagente anulare completo di sagola di mt. 30;
 - n. 3 Bandierine (1 rossa, 1 gialla e 1 bianca);
 - n. 2 Magliette di colore rosso con scritta "salvataggio";
 - n. 2 Cappellini di colore rosso con scritta "salvataggio";
 - n. 2 Fischietti;
 - n. 1 Bombola ossigeno;
 - n. 1 Megafono.

e tutto quello previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto.

Art. 24 – Spiagge a libero uso

1. Si intendono con tale termine tutti i tratti di arenile utilizzati liberamente dall'utenza e finalizzati al soddisfacimento delle esigenze del turismo balneare e ricreativo, non soggette a concessioni demaniali marittime. In tali aree il Comune provvede alla pulizia dell'arenile, alla posa in opera di adeguati cestini per i rifiuti e della cartellonistica con evidenziate le condizioni di sicurezza e accessibilità.
2. In tali aree non è fornito il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita come segnalato dalla

apposita cartellonistica.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà, sia in proprio che attraverso società partecipate, aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli con l'indicazione "SPIAGGIA A LIBERO USO" riportanti le principali prescrizioni del presente Regolamento e i divieti sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile.
4. L'Amministrazione Comunale provvederà, sia in proprio che attraverso società partecipate, aziende, o soggetti privati, a garantire la visibilità e l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.;
5. I frequentatori delle spiagge a libero uso potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ed oggetti vari), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia, al fine di evitarne utilizzazioni improprie.
6. Qualsiasi tipo di attrezzature non potranno essere posizionate prima delle ore 08:00 e mantenuti oltre le ore 20:00. L'attrezzatura (ombrelloni, sdraio, sedie asciugamani ecc..) valutata l'effettiva assenza dell'utenza verrà rimossa e considerata cosa abbandonata, oltre essere sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del TUEL (sanzione amministrativa).
7. Qualsiasi oggetto, compresi i natanti lasciato incustodito e ritenuto abbandonato verrà rimosso.
8. L'Amministrazione Comunale provvederà, sia in proprio che attraverso società partecipate, aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso modalità conformi alla normativa vigente.

Art. 25 – Spiagge libere attrezzate

1. Si intende con tale termine ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione.
2. Le delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali sul lato verso terra devono essere realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e che consentano la libera visuale verso il mare mentre quelle perpendicolari alla battigia devono essere interrotte prima dei 5 metri, ridotti a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione e destinati esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso, devono essere poste ai limiti della concessione e realizzate con semplici strutture "a giorno", in legno e corda, che non precludano le visuali lungo la spiaggia.
3. Le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione.
4. Dovrà essere garantita la visibilità e l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. Il titolare potrà installare una pedana sull'arenile in modo da garantire la visibilità e l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.. che potrà essere posizionata, previa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 24 del C. di N., in adiacenza alle aree in Concessione ed avere una larghezza massima pari a mt. 1,50.
5. Devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento.
6. La superficie occupata dai volumi di servizio, di qualunque natura (spogliatoi comuni, servizi di docce al chiuso, ripostigli ecc.....), non può superare i 30 mq dell'area in concessione. Tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia;
7. L'installazione di manufatti precari e temporanei collocati all'interno delle aree date in

- concessione potrà avvenire secondo le previsioni, le modalità, le caratteristiche e le dimensioni contenute negli atti di pianificazione urbanistica.
8. In assenza delle previsioni, di cui al precedente comma, è consentita la posa in opera di postazioni stagionali per il rimessaggio delle attrezzature necessarie per la sicurezza, la sorveglianza e la gestione dell'attività balneare aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) La loro realizzazione dovrà essere adoperato esclusivamente il legno di color naturale o verniciato dei colori prescritti in sede di autorizzazione;
 - b) E' vietata la realizzazione di fondazioni o piattaforme in cemento gettato in opera o prefabbricato, e/o muratura;
 - c) E' consentito esclusivamente un ancoraggio al suolo di facile rimozione e la realizzazione di pedane da togliere al momento della rimozione del manufatto stesso.
 9. Il titolo abilitativo alla loro installazione è la concessione demaniale di cui all'articolo 4 del presente regolamento e non può avvenire prima dell'inizio della stagione balneare previsto di volta in volta dalle specifiche ordinanze sindacali.
 10. Qualora il richiedente sia già in possesso di una Concessione Demaniale, l'installazione dei manufatti precari è legittimata dal titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente a seguito di preventiva autorizzazione Demaniale ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione. L'installazione dei manufatti resta comunque soggetta alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria di prima chiamata a favore dell'Ente.
 11. Per il rilascio del titolo abilitativo e/o comunicazione del titolo in caso di CIL o CILA dovrà essere stipulata polizza fideiussoria a favore dell'Ente comunale calcolata sulla base di computo metrico estimativo redatto da un professionista abilitato che dovrà individuare i costi per lo smontaggio ed il deposito della struttura oggetto di autorizzazione. La polizza non è richiesta in caso di Enti partecipati dal Comune e/o no profit, quali Avis, Ente Parco e similari.
 12. La loro rimozione dovrà avvenire entro 15 giorni calendario dal termine della gestione balneare previsto di volta in volta dalle specifiche ordinanze sindacali.
 13. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai precedenti commi 9 e 10 del presente articolo, tali manufatti verranno considerati abusivi e rimossi con le procedure di cui all'articolo 20 del presente regolamento.
 14. Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro consentendo il libero transito verso il mare;
 15. I concessionari dovranno provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, nonché alla pulizia degli appositi contenitori, almeno una volta al giorno, attraverso modalità conformi alla normativa vigente.
 16. Le docce a servizio dell'attività all'interno dell'area demaniale in concessione dovranno essere totalmente aperte e non dovranno prevedere l'uso di saponi. Tale limitazione non si applica per tutte le strutture autorizzate dotate di regolare allaccio alla fognatura pubblica; in tal caso possono essere utilizzati i saponi solo all'interno di cabine chiuse.
 17. La gestione delle attività della spiaggia attrezzata in concessione ad Ente Pubblico potrà essere esercitata direttamente dall'Ente Pubblico concessionario, oppure con affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione:
 - a) Con procedure ad evidenza pubblica ad aziende speciali anche consortili, società a capitale prevalentemente pubblico nonché alle associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
 - b) Con procedure ad evidenza pubblica a cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.i.;
 - c) Con affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.
 18. Il corrispettivo richiesto al gestore per l'affidamento delle attività della spiaggia libera

- attrezzata non può essere superiore al canone fissato per la concessione demaniale marittima.
19. I criteri di scelta del gestore dovranno privilegiare la professionalità e la proposta di offerta dei servizi qualitativamente più interessante.
 20. La durata della gestione non può superare quella della concessione né prevedere clausole di rinnovo automatico.
 21. Il contratto di affidamento dell'attività di gestione deve prevedere:
 - a) Il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
 - b) La clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti.
 22. Nelle spiagge libere attrezzate devono essere obbligatoriamente presenti le seguenti dotazioni:
 - n. 1 Torretta di avvistamento;
 - n. 1 Patino di salvamento;
 - n. 1 Kit di primo soccorso;
 - n. 1 Ombrellone di color rosso con scritta bagnino;
 - n. 1 Sedia di colore rosso "tipo regista" con scritta bagnino;
 - n. 1 Salvagente anulare completo di sagola di mt. 30;
 - n. 3 Bandierine (1 rossa, 1 gialla e 1 bianca);
 - n. 2 Magliette di colore rosso con scritta "salvataggio";
 - n. 2 Cappellini di colore rosso con scritta "salvataggio";
 - n. 2 Fischietti;
 - n. 1 Bombola ossigeno;
 - n. 1 Megafono.e tutto quello previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto.

Art. 26 – Punti Blu

1. Si intendono quelle concessioni demaniali marittime intestate al Comune, istituite per garantire l'assistenza alla balneazione. Tali concessioni, potranno essere gestite dallo stesso Ente oppure sono affidate a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica.
2. La procedura di affidamento, sarà effettuata mediante bando pubblico, il quale dovrà prevedere un'offerta tecnica basata sul miglioramento o l'implemento dei servizi e delle attrezzature balneari necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Le domande presentate a seguito della procedura pubblica, saranno esaminate da una commissione giudicatrice, al fine di redigere in base ai criteri fissati, una graduatoria provvisoria. Tale graduatoria è pubblicata per almeno dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizioni scritte. Il Responsabile del Servizio decide sulle opposizioni presentate ed approva la graduatoria in via definitiva.

L'esito della graduatoria sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti dei soggetti assegnatari, sarà predisposta apposita richiesta della documentazione necessaria ai fini del rilascio della concessione.
3. L'affidamento ai soggetti aggiudicatari, avverrà mediante l'art. 45 bis del Codice della Navigazione, al quale sarà allegato apposito disciplinare che comprenderà gli obblighi imposti ai gestori dei "Punti Blu" nonché le migliorie offerte in sede di gara.
4. Le spese per l'istruttoria per il rilascio della Concessione Demaniale, per la registrazione, per il Canone Demaniale, per la Tassa Regionale e per qualsiasi altra spesa sostenuta da questa Amministrazione per il servizio di assistenza alla balneazione denominato "Punti Blu" rimangono a carico del gestore a cui verrà affidata la concessione.

5. E' consentito il noleggio di lettini, ombrelloni e sdraio nell'apposita area concessa, per un numero massimo di 40 ombrelloni e relativi lettini/sdraio.
 6. Nelle aree in Concessione denominate "Punti Blu" è vietata l'attività di noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini facente riferimento a licenza e/o autorizzazione intestata a persona fisica o giuridica diversa dal titolare della concessione stessa;
 7. Ai titolari, gestori o affidatari di "Punti Blu" è vietata l'attività di noleggio al di fuori dell'area in Concessione Demaniale/Proprietà Privata/Suolo Pubblico in Concessione;
 8. Le delimitazioni delle aree in concessione demaniale perpendicolari dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno" in legno e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia
 9. Devono essere dotati della seguente attrezzatura posizionata all'interno dell'area in concessione, con l'eccezione del patino di salvamento che dovrà essere posizionato in prossimità della battigia per favorire l'attività di salvataggio:
 - n. 1 Torretta di avvistamento dove deve essere apposto ben visibile un cartello indicante il n. del punto blu di riferimento;
 - n. 1 cabina di mq 6,
 - n. 1 Patino di salvamento;
 - n. 1 Kit di primo soccorso;
 - n. 1 Ombrellone di color rosso con scritta bagnino;
 - n. 1 Sedia di colore rosso "tipo regista" con scritta bagnino;
 - n. 1 Salvagente anulare completo di sagola di mt. 30;
 - n. 3 Bandierine (1 rossa, 1 gialla e 1 bianca);
 - n. 2 Magliette di colore rosso con scritta "salvataggio";
 - n. 2 Cappellini di colore rosso con scritta "salvataggio";
 - n. 2 Fischietti;
 - n. 1 Bombola ossigeno;
 - n. 1 Megafono.
- e tutto quello previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto.
10. Oltre alla dotazione, di cui al punto 8 del presente articolo, potranno essere rese disponibili ulteriori migliorie. Tali migliorie dovranno essere preventivamente autorizzate e installate all'interno dell'area in Concessione;
 11. Il titolare del punto blu deve inoltre, installare una pedana sull'arenile in modo da garantire la visibilità e l'accessibilità al mare alle persone portatrici di handicap ai sensi della legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i. Tale pedana dovrà essere posizionata al lato destro o sinistro dell'area in concessione come da planimetria allegata alla Concessione Demaniale;
 12. La durata della gestione non può superare quella della concessione né prevedere clausole di rinnovo automatico. Il contratto di affidamento dell'attività di gestione deve prevedere:
 - a) Il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
 - b) La clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti.

Art. 27 – Attività di noleggio di ombrelloni sdraio e lettini.

1. Si configura un'attività di noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini, quando il noleggiatore, dietro il pagamento di un corrispettivo pattuito, mette a disposizione del noleggiante le attrezzature balneari nolleggiate.
2. L'attività di noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini sul demanio marittimo è consentita, in via esclusiva, ai soli titolari di apposite concessioni che svolgono la propria attività, entro i limiti degli spazi demaniali loro concessi, nelle forme di stabilimento balneare, spiaggia libera

attrezzata e punti Blu, così come rispettivamente disciplinati dagli art. 23,25 e 26 del presente Regolamento.

3. Al di fuori dei casi espressamente previsti al precedente punto 2, a chiunque è fatto divieto di svolgere, direttamente e/o indirettamente e/o anche per interposta persona, fisica e giuridica, attività di noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini sul demanio marittimo.

4. L'attività di noleggio di ombrelloni, lettini e sdraio con rimessa ubicata su area privata può essere esercitata nell'ambito del territorio comunale:

4.1 giornalmente e su richiesta del singolo noleggiante;

4.2 senza previo posizionamento e senza previa installazione dell'attrezzatura sul demanio marittimo;

4.3 con rimozione immediata al termine dell'uso da parte del noleggiante e, in difetto, da parte del noleggiatore;

4.4 senza alcuna assistenza e senza servizio di installazione da parte del noleggiatore in favore del singolo noleggiante per il posizionamento e per l'installazione delle attrezzature sul demanio marittimo;

4.5 a condizione che le attrezzature balneari, per tutto il tempo in cui non vengono nolggiate, siano custodite e ricoverate unicamente su area privata, appositamente indicata come luogo in cui viene esercitata l'attività di noleggio.

5. L'esercizio dell'attività di noleggio di ombrelloni, lettini e sdraio ubicata su area privata è consentito solo durante il periodo della stagione balneare ¹ e a condizione che vengano integralmente rispettate le norme del presente Regolamento, pena il divieto e l'impossibilità di svolgere l'attività stessa e/o la sua immediata cessazione.

6. L'attività di noleggio di ombrelloni, lettini e sdraio con rimessa ubicata su area privata può essere svolta da imprese individuali e da società, di persone e di capitali.

7. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini con rimessa ubicata su area privata, deve essere iscritto alla CCIAA territorialmente competente, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia ², deve esercitare l'attività di noleggio nel rispetto delle normative vigenti ed applicabili ³, deve avere la disponibilità, qualificata e titolata ⁴, del terreno, destinati all'esercizio dell'attività di noleggio, che in ogni caso, devono avere caratteristiche costruttive conformi alla normativa vigente ⁵ e deve presentare presso l'Ufficio SUAP entro il termine perentorio del 15 Aprile di ogni anno, pena il divieto e l'impossibilità di svolgere l'attività stessa, una dichiarazione di inizio attività utilizzando obbligatoriamente il modello di SCIA, che verrà fornito dall'ufficio preposto, corredata da tutta la documentazione necessaria ed ivi indicata.

8. E' espressamente vietata l'attività di noleggio attrezzature balneari nella modalità del "commercio itinerante";

9. Il noleggiatore è altresì tenuto a trasmettere all'Ufficio SUAP entro il termine perentorio del 1 Maggio di ogni anno, il tariffario dei prezzi che intende applicare per il noleggio delle attrezzature balneari, pena il divieto e l'impossibilità di svolgere l'attività di noleggio e, una volta effettuata tale comunicazione, il noleggiatore è tenuto ad applicare i prezzi effettivamente comunicati.

² Dichiarazione (autocertificazione ex art. 89 d.lgs. n. 159/2011) con la quale l'interessato attesti che, nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 d.lgs. n. 159/2011.

³ Normative, ad esempio, in materia, Destinazione Urbanistica, conformità edilizia, tutela ambientale, tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana.

⁴ Titolo di proprietà o titolo di diritto reale di godimento (ad esempio, locazione e comodato)

⁵ A seconda degli specifici locali utilizzati e tenuto conto che, in sede di Regolamento revisionato, il noleggio è consentito nei locali e/o terreni costituenti la rimessa su area privata, la normativa vigente può

essere individuata in materia di prevenzione incendi, urbanistica (destinazione d'uso compatibile con l'attività di noleggio), impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico- sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico), obblighi tributari comunali riferiti ad immobili insistenti sul territorio comunale e detenuti a qualsiasi titolo.

10. Il noleggiatore è tenuto ad esporre, in modo visibile, presso i locali costituenti la rimessa su area privata, appositamente indicata come luogo in cui viene esercitata l'attività di noleggio, l'indicazione del nome della ditta proprietaria delle attrezzature balneari e su ogni singola attrezzatura balneare, oggetto di noleggio, è tenuto ad apporre la numerazione progressiva in modo leggibile e ben visibile.

11. Il noleggiatore è tenuto ad esporre, in modo visibile, unicamente presso i locali costituenti la rimessa su area privata, appositamente indicata come luogo in cui viene esercitata l'attività di noleggio, in nessun altro luogo e neppure sul demanio marittimo, l'indicazione dei prezzi praticati che devono corrispondere a quelli precedentemente comunicati all'Ufficio SUAP.

12. Il noleggiatore di ombrelloni, sdraio e lettini con rimessa ubicata su area privata è obbligato a consegnare le attrezzature ai singoli noleggianti esclusivamente nell'area privata in cui è ubicata la rimessa all'uopo dichiarata ed indentificata in sede di SCIA come luogo di esercizio dell'attività di noleggio.

13. In ogni caso, al noleggiatore di ombrelloni, sdraio e lettini con rimessa ubicata su area privata, è fatto divieto di:

13.1 consegnare al singolo noleggiante le attrezzature balneari noleggiate al di fuori dei locali costituenti la rimessa su area privata, appositamente indicata come luogo in cui viene esercitata l'attività di noleggio, e/o direttamente sul demanio marittimo;

13.2 posizionare e installare preventivamente le attrezzature balneari sul demanio marittimo e, in ogni caso, senza l'effettiva presenza del singolo noleggiante e senza aver prima ricevuto dal singolo noleggiante il pagamento del corrispettivo pattuito;

13.3 lasciare posizionate e installate le attrezzature balneari sul demanio marittimo, dopo il cessato utilizzo da parte del noleggiante e, in ogni caso, dopo il tramonto del sole;

13.4 occupare, in qualsiasi forma e modo e con qualsiasi struttura e mezzo, il demanio marittimo per il deposito delle attrezzature balneari;

13.5 collocare e installare sul demanio marittimo presidi fissi per il monitoraggio ed il controllo delle attrezzature balneari noleggiate, nonché per i servizi di assistenza, installazione e collocamento delle attrezzature balneari, neppure sotto forma di attrezzature balneari noleggiate a sé stesso;

13.6 stipulare abbonamenti e/o altre forme e tipi di prenotazione di servizi e/o delle attrezzature balneari;

13 I divieti previsti al precedente art. 12 ed in generale tutte le norme impositive dell'art. 27 del presente Regolamento debbono intendersi applicabili anche a persone, fisiche e giuridiche, direttamente e/o indirettamente, riconducibili e/o collegate al noleggiatore, da vincoli di parentela, di rapporti di lavoro, di qualsiasi tipo e natura, da rapporti di natura societaria.

14 Il noleggiatore ha l'obbligo di mettere a conoscenza il noleggiante della disciplina prevista dal presente regolamento.

Art. 27 bis – Attività di noleggio natanti di qualsiasi genere.

1. L'attività di noleggio natanti su area demaniale, è consentita solamente ai titolari di concessione demaniale per noleggio natanti sull'area concessa;
Le concessioni demaniali dovranno prevedere necessariamente uno specchio acqueo utile all'ormeggio dei natanti.
2. Le concessioni demaniali per specchio acqueo, da rilasciare prima dell'approvazione del piano

di utilizzo degli arenili, saranno disciplinate da Delibera di Giunta Comunale, che ne stabilirà il numero e la durata per tutto il territorio del Comune di Campo nell'Elba. Le concessioni verranno assegnate tramite procedura di evidenza pubblica.

3. Sulle spiagge del Comune chiunque, a diverso titolo eserciti l'attività di noleggio di natanti di qualsiasi genere, ha l'obbligo del pubblico riconoscimento attraverso l'indicazione del nome della ditta proprietaria e della numerazione progressiva su ogni singolo bene oggetto di noleggio in modo leggibile e ben visibile.
4. Ai titolari di concessioni demaniali per specchio acqueo, l'Amministrazione può decidere di concedere un'ulteriore area a terra delle dimensioni di 9,00 mq (3x3) al fine di consentire un punto di appoggio per lo svolgimento dell'attività di noleggio. Su tale area potrà essere posizionato un punto d'ombra, realizzato rispettando le modalità previste nel bando di gara.
5. Sull'area a terra di mq 9,00 adibita a "punto ombra" non è consentito svolgere altre attività diverse da quelle oggetto della concessione demaniale.
6. Ai titolari di concessioni demaniali per lo svolgimento di attività di noleggio natanti, non è consentito posizionare natanti di qualsiasi genere sull'arenile.

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE

Art. 28 – Periodo di attività

1. L'attività di strutture balneari dovrà essere esercitata obbligatoriamente nel periodo previsto nelle ordinanze per la balneazione e comunque dovrà iniziare non oltre il 1° di maggio e terminare non prima del 30 settembre di ogni anno.
2. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività previste dalle concessioni demaniali nei rimanenti periodi dell'anno.

Art. 29 – Divieto di balneazione

1. La balneazione è vietata nelle zone che di volta in volta verranno definite non idonee dagli organi o enti competenti in materia di demanio marittimo.
2. La balneazione è comunque vietata:
 - a) Nei porti e nelle zone di ormeggio;
 - b) Alla foce dei fossi;
 - c) Nei corridoi di lancio o arrivo;
 - d) Nelle zone adibite al libero ancoraggio.

Art. 30 – Prescrizioni sull'uso delle aree demaniali destinate all'attività balneare.

1. Sulle aree demaniali marittime del Comune è vietato:
 - a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia; tali attività sono consentite solo in caso di condizioni meteo/marine avverse e per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge a libero uso, i prolungamenti delle vie di accesso al mare purché non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e/o qualsiasi altra opera di urbanizzazione, ovvero potranno essere utilizzati altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.
 - b) Lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare. Fanno eccezione le destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;

- c) Lasciare sulle spiagge a libero uso, oltre le ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino successivo, ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli, tende e altre attrezzature comunque denominate;
 - d) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc..., nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, ridotti a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione e destinati esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;
 - e) Campeggiare, accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
 - f) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e quelli a propulsione elettrica utilizzati per il commercio itinerante. Dal divieto sono inoltre esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
 - g) Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce etc...) se può derivarne danno e/o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. I giochi, qualora non ricorrono le condizioni di cui sopra, potranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari all'interno dell'Area in Concessione o in Proprietà Privata.
In casi particolari e per eventi specifici, alcuni tipi di attività potranno essere autorizzate in deroga dall'Amministrazione nel rispetto della normativa demaniale vigente.
 - h) Salvo specifica autorizzazione è comunque vietata la pratica del Kite-surf;
 - i) Le attività sportive, ludiche e ricreative potranno essere svolte all'interno di aree opportunamente individuate e disciplinate dall'Amministrazione Comunale e concesse temporaneamente e a livello sperimentale;
 - j) Tenere il volume della radio, juke-box ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
 - k) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, vela, surf, windsurf, sci nautico etc...) e organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
 - l) Gettare in mare, lasciare nelle cabine e/o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
 - m) Distendere o tinteggiare reti;
 - n) Introdurre ed usare bombole di gas o di altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - o) Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;
 - p) Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali;
 - q) Il calpestio delle aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi si attraversamento;
 - r) Verniciare e/o sverniciare carene di imbarcazioni e comunque qualsiasi opera di manutenzione ordinaria e straordinaria a natanti e/o motori;
 - s) In ogni caso si deve rispettare qualsiasi altra disposizione emanata da organi o enti competenti in materia di demanio marittimo.
2. Sulle aree demaniali marittime del Comune è consentito ai sensi L.R.T. 59 del 20/10/2009 l'accesso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme statali. E' comunque vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate a particolari scopi, come le aree ludiche, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse. L'accesso dei cani agli arenili è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Divieto assoluto di sporcare con deiezioni;
 - b) Obbligo assoluto di portare con sé sacchetti igienici per l'eventuale raccolta delle stesse;
 - c) Obbligo di permanenza dei cani di tutte le taglie al guinzaglio;
 - d) Il bagno ai cani sarà permesso dalle ore 19:30 alle ore 8:30. Saranno comunque consentite, durante l'orario di balneazione, passeggiate a bordo mare con il guinzaglio, e museruola ove obbligatoria, per permettere al cane di rinfrescarsi;
 - e) Divieto assoluto di avvicinarsi con il cane agli altri bagnanti se non con il loro consenso, per eventuali scrollare di sabbia o acqua da parte dell'animale;
 - f) Obbligo di far permanere il cane all'ombra;
 - g) Obbligo di abbeverare il cane (obbligatoria ciotola);
 - h) Obbligo assoluti di portare in passeggiata il cane, ogni due ore, per permetterli di urinare al di fuori dell'arenile;
 - i) La responsabilità della conduzione dell'animale è esclusivamente a carico del conduttore; Al di là delle norme sopra riportate i conduttori degli animali rimangono comunque soggetti al rispetto delle disposizioni di legge vigente in materia.
3. Sugli arenili di tutto il comune, è fatto divieto effettuare attività di commercio itinerante diversamente dalle modalità previste dal regolamento e della normativa vigente in materia.

Art. 31 – Disciplina delle aree demaniali in concessione per strutture balneari.

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico negli orari previsti dall'ordinanza sindacale sulla balneazione vigente.
2. I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti:
 - a) Copia del presente Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo;
 - b) Copia delle Ordinanze Sindacali e di quelle emesse dalle Autorità Marittime in materia di balneazione;
 - c) Copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per i servizi resi;
 - d) Cartello indicante gli estremi della concessione demaniale, la quale dovrà essere comunque reperibile all'interno della struttura;
3. I concessionari o gestori di strutture balneari devono provvedere alla completa pulizia giornaliera dell'area in concessione e della spiaggia libera confinante ai lati, per 25 ml di fronte mare e per l'intera profondità dell'arenile. Il materiale di risulta dovrà essere depositato presso il più vicino centro di raccolta autorizzato, secondo le norme regolamentari;
4. Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione e la sicurezza dei bagnanti e dovrà avere un numero progressivo.
5. I titolari delle concessioni possono, previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate per l'accoglienza di animali domestici salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi.
6. Su richiesta del Comune il concessionario, al fine di consentire l'accesso all'arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione perpendicolare alla battigia.
7. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee attrezzature antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.
8. I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.
9. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico, e poste all'interno di cabine siano esse dotate di copertura o meno.
10. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i., devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di

consentire la loro immediata identificazione.

11. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali in particolare, cucinare ed accendere fuochi.
12. E' consentito, con specifica autorizzazione comunale, il posizionamento di una piattaforma galleggiante o di altra struttura simile atta a garantire la sicurezza dei bagnanti.
13. È vietata la detenzione, all'interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi etc...), di bombole di gas e di altri combustibili.
14. Le strutture balneari dovranno garantire un assistente bagnante ogni 80 ml. di fronte mare.
15. I concessionari dovranno porre idonee delimitazioni che si sviluppino lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali sul lato verso terra devono essere realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e che consentano la libera visuale verso il mare mentre quelle perpendicolari alla battigia devono essere interrotte prima dei 5 metri, ridotti a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione e destinati esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso, devono essere poste ai limiti della concessione e realizzate con semplici strutture "a giorno", in legno e corda, che non precludano le visuali lungo la spiaggia.
16. L'autorizzazione ad esercitare la locazione dei natanti destinati al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominati jole, canoe, patini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela con superficie velica inferiore a mq. 4,00, dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima.
17. L'autorizzazione ad esercitare la locazione e il noleggio di natanti a vela con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte le altre unità da diporto a motore dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima. Tale attività dovrà essere, inoltre, autorizzata dalla competente autorità marittima sulla scorta di specifiche norme regolamentari.
18. Le modalità di utilizzo dei natanti da locare sono disciplinate con ordinanza dell'Autorità Marittima competente.

Art. 32 – Pulizia degli arenili.

1. La pulizia delle spiagge in concessione, nonché delle zone di libero transito e degli specchi acquei antistanti, dovrà avvenire al di fuori dell'orario di balneazione.
2. Le operazioni dovranno essere effettuate evitando in modo assoluto l'asportazione di rena; i rifiuti raccolti sull'arenile, assimilati agli urbani, dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
3. La pulizia delle spiagge a libero uso viene effettuata a cura del Comune o da altro soggetto autorizzato.
4. L'uso di eventuali mezzi meccanici dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio Demanio del comune.
5. In caso di soggetto non autorizzato, diverso da cittadino volontario, che esercita la pulizia delle spiagge, sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 35;
6. Per il periodo non compreso nella stagione balneare, l'Amministrazione, qualora rilevi la necessità, potrà chiedere ai titolari di stabilimenti balneari, punti blu o similari, di provvedere alla pulizia o livellamento arenili.

Art. 33 – Disciplina manifestazioni turistico sportive.

Le manifestazioni turistico-sportive di qualsiasi genere che si svolgono sugli arenili e/o in aree di mare territoriale, sono autorizzate dal Comune e consentite nei limiti e nei modi disciplinati dall'autorità marittima alla quale devono essere inviate le istanze per la relativa autorizzazione.

Art. 34 – Vigilanza.

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima, disciplinate dal Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale dell'ufficio e/o della Polizia Municipale
2. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessioni sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le norme del presente regolamento ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 35 – Sanzioni e Provvedimenti

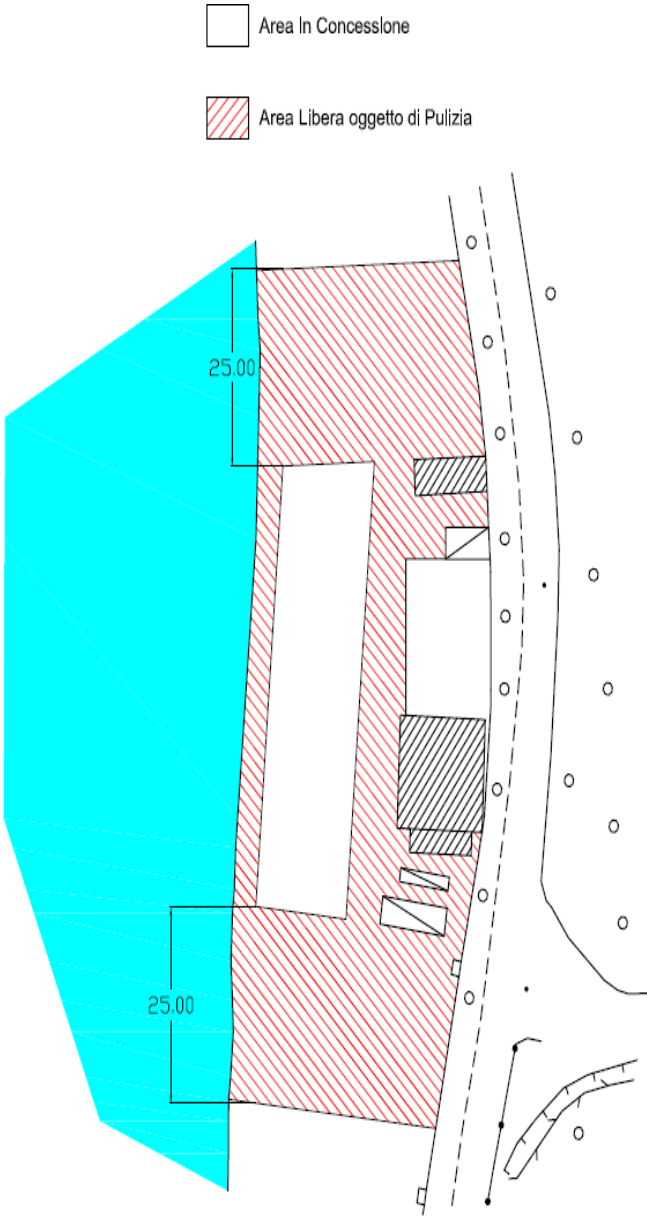
1. Chiunque violi le norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e fatte salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti da tale comportamento, sarà perseguito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e dell'articolo 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 5 sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 650 del Codice penale e loro successive modificazioni ed integrazioni ⁸.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione
3. Salvo, comunque, che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione.
4. In caso di reiterato e recidivo o comportamento illecito da parte di un contravventore, le sanzioni sono raddoppiate e l'Amministrazione comunale, previa diffida, potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di 2 giorni ad un massimo di 5 giorni consecutivi e, nei casi ritenuti più gravi, potrà disporre la decadenza dell'autorizzazione/concessione che disciplina detta attività.
5. Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni previste dalla Legge.
6. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni
7. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Regolamento ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
8. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Sindaco.
9. In ogni caso qualora l'amministrazione ritenga che i reati commessi siano di grave entità, può disporre la decadenza dell'autorizzazione e/o concessione che disciplina detta attività.
10. Per le violazioni inerenti a norme di comportamento in generale ed in particolare disposte nell'art. 30 del presente regolamento, in materia di uso delle aree demaniali e spiagge libere, si applica quanto disposto dall'art. 7 bis comma 1 del TUEL L. 267/2000 (sanzioni amministrative).

Art. 36 – Rinvii

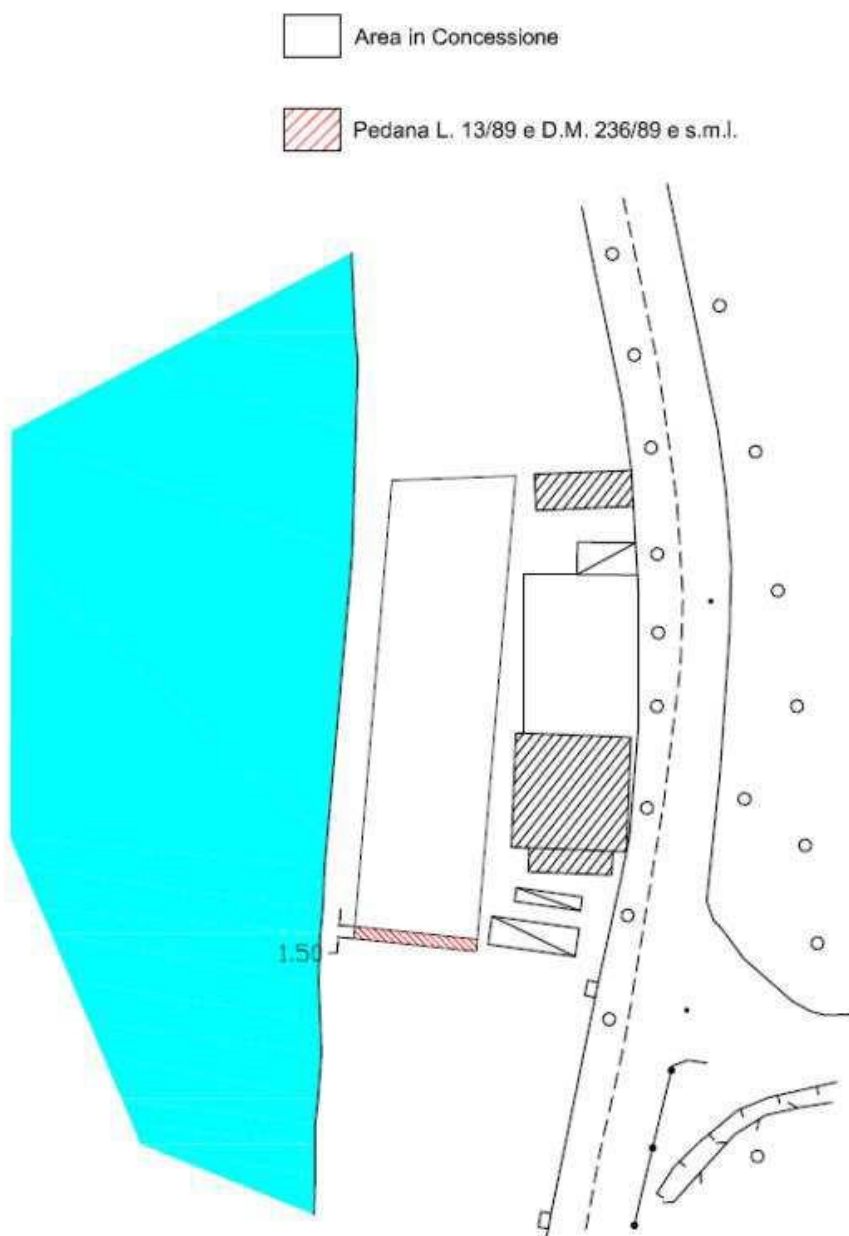
Per gli aspetti procedurali e normativi non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.

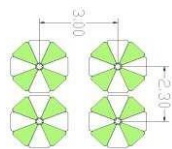
Art. 37 – Elaborati Grafici

A maggior chiarimento dell'art. 9, punto 10; art. 23 punto 5;



A maggior chiarimento dell'art. 23 punto 5 e punto 7:





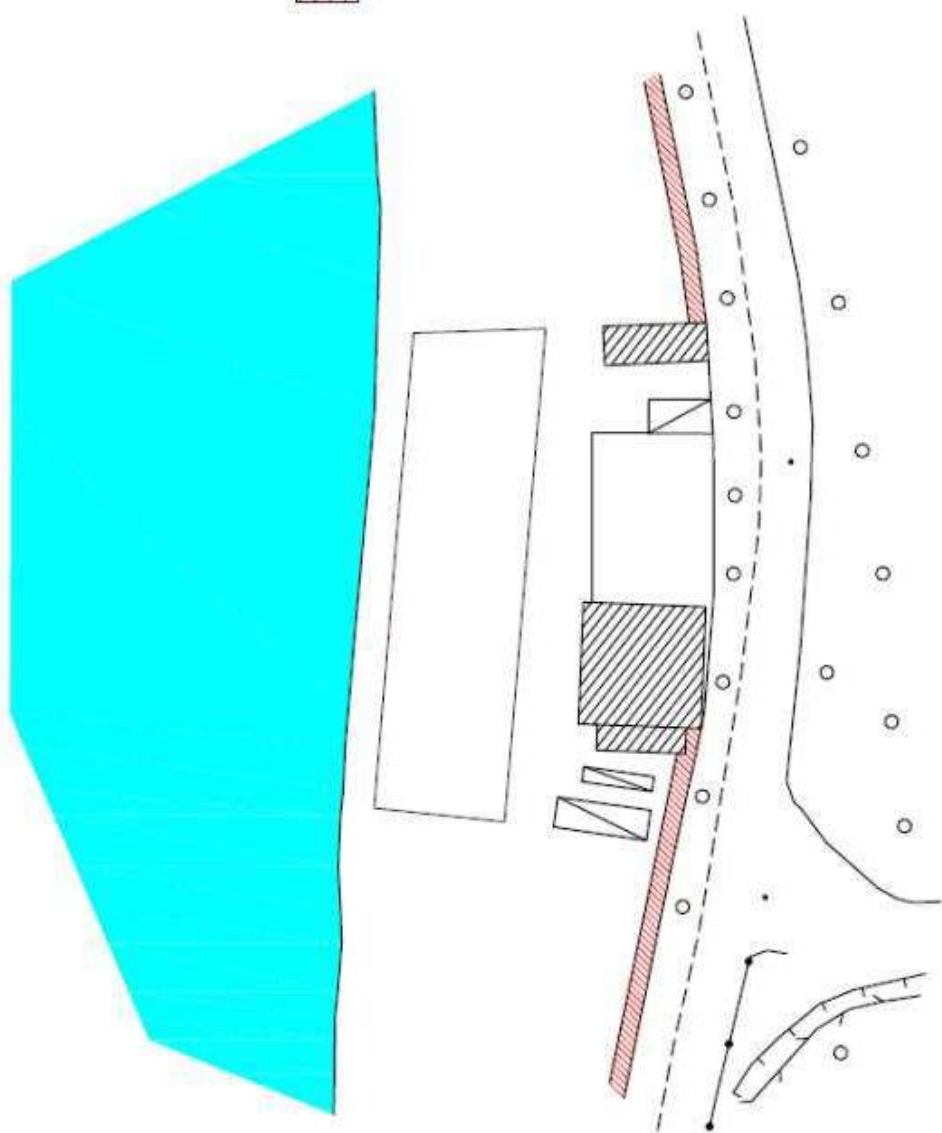
A maggior chiarimento dell'art. 24 punto 4:



Area in Concessione



Pedana L. 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i.



A maggior chiarimento dell'art. 25 punto 4 e 26 punto 6:

